



TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa F. MARRAPODI,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **645/2020** promossa da:

██████████ (C.F. SPZNNN61R22H224U), con il patrocinio dell'avv.
M. ROLLA, come da procura in atti, nei confronti di **FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA** (C.F. 05228470588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. N. VENTURELLI, come da procura in atti;

PREMESSO CHE

- Con ricorso depositato in data 05.06.2020 il signor ██████████, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, ██████████, adiva il Tribunale di Biella, chiedendo di *“accertare il mancato tesseramento come “Junior Sport” per l'anno 2020 del minore ██████████ da parte della Federazione Ciclismo Italiana e per l'effetto: dichiarare che tale mancato tesseramento integri, ai sensi della legge 67/06, discriminazione indiretta; ordinare alla Federazione Ciclistica Italiana la cessazione del comportamento discriminatorio, adottando ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della stesso, ivi compreso l'immediato tesseramento dell'atleta ██████████ nella categoria “Junior Sport” per l'anno 2020”*, con vittoria di spese di lite (cfr. conclusioni del ricorso);
- Si costituiva in giudizio la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, chiedendo di *“a) respingere la domanda di accertamento che il mancato tesseramento del minore ██████████ nella categoria junior sport per l'anno 2020 costituisca discriminazione indiretta ai sensi della L. 67/2006; b) respingere conseguentemente la richiesta di consentire l'immediato tesseramento del minore ██████████ nella categoria junior sport, anche sotto il profilo del difetto di giurisdizione del Giudice adito; c) adottare conseguentemente ogni altro provvedimento di legge”* (cfr. conclusioni della comparsa);
- Tentata la conciliazione delle parti, il giudice all'udienza del 30.11.2023 si riservava in ordine alla decisione;
- Ora, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice ordinario ex art. 28 del d. lgs. 150/2011, richiamante l'articolo 3 della legge 67/2006 in tema di tutela delle persone disabili vittime di discriminazione, disciplina volta, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge, a promuovere *“la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità”*, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, 2° c. del dettato costituzionale, demandante alla Repubblica il precipuo compito di provvedere alla rimozione degli ostacoli *“di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*. A riprova si evidenzia come la Corte di Cassazione abbia recentemente chiarito - pur nell'ambito di una controversia avente a oggetto ex art. 28 del d. lgs. 150/2011 atti discriminatori in ordine al mancato tesseramento di atleti per

motivi di nazionalità - che *“esula dalla giurisdizione amministrativa di cui all’art. 3 D.L. 220/2003 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 280/2003) ed è invece devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 44 (“Azione civile contro la discriminazione”) D.Lgs. 286/1998 e dell’art. 28 (“Delle controversie in materia di discriminazione”) D.Lgs. 150/2011, l’azione promossa contro l’atto di una Federazione sportiva che produca una discriminazione per motivi di nazionalità in ordine al tesseramento degli atleti, poiché la tutela antidiscriminatoria erogata dal giudice civile opera anche in relazione a procedimenti amministrativi e con riguardo ad atti espressione di potestà pubblicistica (cfr. Cassazione civile sez. un., 01.02.2022, n.3057), con assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle parti sul punto.* Nel merito, si rileva che l’ordinamento riconosce e promuove il diritto delle persone disabili alla pratica dell’attività sportiva, così come si ricava dal D.M. 04.03.1993, disciplinante i presupposti per la relativa certificazione d’idoneità, anche con riguardo a quella agonistica, postulante, cioè, un costante impegno psico-fisico da parte dell’atleta, oltre alla regolare partecipazione di quest’ultimo a gare e a incontri. Si rileva, in particolare, che ai sensi degli artt. 1 e 2 di detto decreto, *“i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione di agonista per i portatori di handicaps che praticano attività sportiva è demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD) o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L’accertamento di idoneità, per l’accesso alle singole attività sportive agonistiche per persone handicappate, viene determinato dai medici di cui all’art. 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80”,* che, a propria volta, prevede che *“i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d’intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità”.*

Nella fattispecie, parte ricorrente risulta aver depositato il certificato medico rilasciato in data 06.09.2019 da uno degli istituti normativamente autorizzati e, in particolare, dall’Istituto di Medicina dello Sport di Torino – F.I.S.D., attestante che **██████████**, pur affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, è comunque idoneo alla pratica sportiva agonistica del ciclismo, presupposto integrante il requisito previsto dall’art. 2 del D.M. 04.03.1993 ai fini dell’*“accesso alle singole attività sportive agonistiche per persone handicappate”* (cfr. doc. 2 compiegato al ricorso). Corollario ne è la contrarietà a tale disciplina della delibera n. 8 del 03.02.2020 emessa dalla FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, laddove prevede all’art. 2 che, ai fini del tesseramento degli atleti con disabilità intellettiva e relazionale, *“per tutte le categorie è richiesto solo “il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” ai sensi del D.M. 24 aprile 2013”.* Tale previsione appare, infatti, maggiormente restrittiva di quella normativa, poiché escludente in radice – sia secondo la lettera della delibera, sia secondo l’interpretazione di parte resistente - la possibilità della pratica agonistica del ciclismo da parte di soggetti disabili, sebbene riconosciuti da medici specialistici in grado di misurarsi con l’impegno psico-fisico richiesto. Detto diversamente, la delibera, così come formulata e, in ogni caso, applicata dalla FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA impedisce a persone versanti in condizione di disabilità di tipo intellettuale/relazionale la pratica agonistica, escludendone, a monte, la categoria in ragione del limite mentale e relazionale presentato, pur valutato da medici specializzati ininfluenti e non ostativo alla pratica stessa, non riscontrandosi,

neppure nella comparsa di costituzione di parte resistente, alcuna ragione concreta, obiettiva e, dunque, giuridicamente apprezzabile sottesa al regolamento de *quo*.

Con maggior onere motivazionale, si evidenzia come, in ogni caso, la disciplina sostanziale postuli un necessario coordinamento con il principio dispositivo, per cui *“nell’ambito del processo civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l’altra parte ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, altrimenti, in mancanza di contestazione, il fatto viene ritenuto pacifico”* (cfr. Corte appello Salerno sez. I, 11.04.2022, n.437), in ossequio a quanto previsto dall’art. 28, 4° c. del d. lgs. 150/2011, ove si legge: *“Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione”*. Si aggiunge che, perché una contestazione possa definirsi *“specificata”*, è necessario che la parte convenuta in giudizio - in ragione della struttura a stretta concatenazione del procedimento civile - prenda posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti da parte avversa a fondamento della propria domanda, dovendosi, altrimenti, detti fatti ritenersi ammessi - senza necessità di prova -, ove controparte si sia limitata alla prima difesa utile a negare genericamente o a mettere soltanto in dubbio in maniera retorica la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della pretesa altrui, senza, cioè, aver elevato alcuna contestazione chiara, concreta, specifica, puntuale per i riferimenti citati e munita di idoneo corredo probatorio (Cass. civ. sez. I, 09.08.2019, n.21227).

Nella fattispecie, si evidenzia come - a fronte delle allegazioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza, in concreto, dell’idoneità di ██████████ alla pratica agonistica- parte resistente abbia replicato che *“gli atleti portatori di handicap intellettuale e relazionale sono inseriti nell’ambito dell’attività sportiva federale con possibilità di partecipare a specifiche attività sportive ciclistiche ritenute idonee, di concerto con la FISDIR, per consentire lo sviluppo sportivo del giovane e il suo inserimento nel contesto sociale e sportivo senza incorrere nei pericoli che una attività agonistica piena potrebbe per lui comportare”* (cfr. pag. 6 della comparsa). Nondimeno, si osserva come la FEDERAZIONE si sia limitata ad alludere al rischio connesso all’attività in parola, senza averlo, tuttavia, esplicitato, neppure in via esemplificativa, cioè con stretto riguardo alla pratica a livello agonistico del ciclismo da parte di atleti in condizione di disabilità intellettiva e relazionale quale quella in cui si trova ██████████ ██████████. Si rileva, anzi, come detto rischio sia stato allegato in termini generici e ipotetici (cfr. *“potrebbe”*), riecheggianti il cd. fatto notorio, nella fattispecie integrato limitatamente alla nozione generica di *handicap*, trovando, invece, applicazione il normale riparto dell’onere probatorio circa gli effettivi limiti determinati dalla condizione di disabilità. Atteso che *“il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice”* (Cass. civ. sez. I, 13.12.2022, n.36309), si sottolinea come parte resistente non risulti aver allegato né alcun rischio di pregiudizio determinabile in concreto alle persone disabili mentali dalla pratica del ciclismo a livello agonistico, né eventuali misure adottate al fine di prevenirlo o, se possibile, ridurlo, essendosi limitata a un apodittico riferimento ai profili di protezione garantiti dalla delibera, senza, però, averli puntualmente indicati. Decidendo il giudice *iuxta alligata et probata*, è rimessa alla parte l’enucleazione delle circostanze ricavabili dalla documentazione in atti, non essendo sufficiente il mero deposito della stessa; pertanto, in difetto di puntuali contestazioni di parte resistente in

ordine alla condotta discriminatoria allegata da parte ricorrente, neppure *sub specie* di rappresentazione dei rischi in concreto verificabili e, quindi, delle ragioni sottese al regolamento in parola, si ritiene che la revoca del tesseramento in favore di [REDACTED] [REDACTED] nella categoria "Junior Sport" per l'anno 2020 costituisca condotta indirettamente discriminatoria, laddove impedisce al predetto la pratica del ciclismo a livello agonistico, con assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle parti. Per quanto concerne le spese di lite, esse devono essere compensate da le parti in ragione della novità delle questioni dedotte in causa e della mancanza di orientamenti giurisprudenziali sul punto;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, assorbita e disattesa qualsivoglia altra questione, difesa ed eccezione;

in accoglimento del ricorso secondo quanto sopra indicato,

ORDINA alla FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA la cessazione del comportamento discriminatorio tenuto in pregiudizio di [REDACTED] [REDACTED] mediante rimozione degli ostacoli che impediscono a quest'ultimo di praticare lo sport del ciclismo a livello agonistico;

Con compensazione delle spese di lite.

Biella, 11.02.2023

IL GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI